



9.11.2018

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Relatore per parere: Seán Kelly(*)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di garantire che il Parlamento conduca i negoziati sul pacchetto del QFP, per le relazioni e i pareri sono state fissate scadenze serrate nell'ottica che le discussioni parlamentari possano avere inizio in autunno. Ne consegue che, in fase di redazione, i tempi per la consultazione di colleghi e parti interessate sono stati più stretti del solito. La presente relazione deve pertanto essere intesa come una proposta iniziale, da integrare nel corso delle prossime settimane quando tutte le parti avranno il tempo di rispondere alla proposta della Commissione sul programma InvestEU.

Innanzitutto va sottolineato che questa proposta è stata accolta con favore. Sebbene negli ultimi anni il FEIS e altri programmi siano stati estremamente efficaci nel valorizzare il rischio e mobilitare gli investimenti necessari nell'economia dell'UE, soprattutto quando gli Stati membri si stavano riprendendo dalla crisi economica di dieci anni fa, ancora sussistono problemi di mercato che hanno impedito gli investimenti in determinati settori e, nonostante i grandi progressi degli ultimi tempi, i tassi di investimento sono ancora al di sotto dei livelli del 2009. Ciò accade in un momento in cui all'orizzonte si prospettano serie minacce per l'economia dell'Unione. La decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea ha già creato fortissime incertezze in molte imprese dell'UE, soprattutto in quelle che dipendono da scambi regolari con il mercato del Regno Unito e che, in molti casi, per svolgere la propria attività commerciale devono valicare il confine britannico con cadenza giornaliera. Al contempo gli Stati Uniti, sempre più protezionisti e orientati al mercato interno, rappresentano una temibile minaccia per molte aziende dell'UE, soprattutto a fronte dell'imposizione di dazi doganali da parte del presidente USA su beni quali l'acciaio e l'alluminio. Un forte aumento del livello degli investimenti nell'UE sarà essenziale per consentire alle nostre imprese di affrontare al meglio i possibili impatti negativi, e a tal riguardo InvestEU può fare la differenza.

Quanto alla proposta, il passaggio a un meccanismo unico di sostegno agli investimenti per l'azione interna per il periodo 2021-2027 è un'iniziativa ben accetta, che può portare una notevole semplificazione degli strumenti finanziari dell'Unione. Semplificazione è la parola chiave, e sarà importante fare in modo che tale intento si concretizzi; il programma InvestEU non deve creare ulteriori complessità o difficoltà per gli investitori e per i promotori del progetto, e deve risultare in un'effettiva e reale semplificazione.

InvestEU si basa sul successo del FEIS, istituito dopo la crisi finanziaria e diventato il trampolino di lancio per gli investimenti nei settori della nostra economia che ne avevano più bisogno. Obiettivo del FEIS era la mobilitazione di investimenti del valore di 315 miliardi di euro lungo l'intero periodo. Si prevede che presto tale obiettivo sarà raggiunto, soprattutto grazie a capitali privati. Quasi un terzo di tale importo (il 28 %) è stato destinato al finanziamento di PMI in Europa e circa il 22 % è stato devoluto ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Un ulteriore 22 % è stato dedicato a progetti legati all'energia. È importante che InvestEU riprenda e mantenga gli elementi vincenti del FEIS, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per i vari tipi di strumenti. La presenza di un meccanismo unico non implica necessariamente un approccio standard per tutte le situazioni. Sarà importante assumere l'approccio giusto, in particolare per i finanziamenti destinati a ricerca, sviluppo e

innovazione e alle PMI, facendo tesoro dell'esperienza acquisita con strumenti quali COSME e InnovFin.

In tale ottica sono stati avanzati dei cambiamenti alla proposta della Commissione. Per quanto riguarda l'addizionalità, il FEIS era dedicato a progetti più rischiosi, che non avrebbero beneficiato di altri investimenti. È importante assicurare che anche InvestEU dimostri il medesimo approccio all'addizionalità, con la dovuta flessibilità rispetto alle situazioni "ad alto rischio", tenuto conto dei diversi ambiti di applicazione del Fondo. Per tale motivo il relatore ha aggiunto un articolo sull'addizionalità.

È stato introdotto inoltre un comitato direttivo, avvicinandosi alla struttura gestionale adottata per il FEIS. L'introduzione del comitato direttivo intende garantire un giusto equilibrio tra competenze strategiche e bancarie nella gestione del programma e prevede rappresentanti della Commissione, della BEI e degli altri partner esecutivi nonché un esperto nominato dal Parlamento europeo. Rispetto alla proposta della Commissione, questo provvedimento conferirà un maggiore equilibrio al processo decisionale strategico di InvestEU.

Infine, sarebbe auspicabile un ruolo più chiaro del gruppo BEI, come già era avvenuto con successo per il FEIS. La BEI è l'istituto di credito previsto dai trattati, possiede grande esperienza nell'attuazione degli strumenti finanziari ed è l'unica istituzione finanziaria che copre tutti gli Stati membri e tutte le politiche dell'UE. In considerazione dell'esigenza di più progetti su piccola scala, si accoglie con favore la possibilità di includere altri partner esecutivi quali gli istituti di promozione nazionali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con un volume pari all'1,8% del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2% nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20% circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più

Emendamento

(1) Con un volume pari all'1,8% del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2% nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20% circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti **e la crescita è a tutt'oggi**

importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.

distribuita in modo disomogeneo tra gli Stati membri. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione ***che favoriscono un tasso di crescita a lungo termine***, necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, ***la ricerca***, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI), ***le start-up*** la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione. ***A tale proposito, è importante che il programma InvestEU continui a sostenere il finanziamento di progetti, altrimenti difficoltoso, che apportino ai cittadini europei vantaggi a livello economico, ambientale e sociale.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di

Emendamento

(2) Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni ***e processi non trasparenti per l'utilizzo misto dei Fondi strutturali e d'investimento europei e degli strumenti di mercato sviluppati dall'Unione.*** Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi

diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che semplifica l'offerta finanziaria e la integra in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che semplifica l'offerta finanziaria e la integra in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché *sia garantita l'addizionalità*, il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione, riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie *ambiziose* volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e l'occupazione, *quali l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il piano in materia di difesa e la strategia spaziale per l'Europa*. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie *che si rafforzano reciprocamente* assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e l'occupazione. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell'Unione, anche nel settore

Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell'Unione, anche nel settore

dell'innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell'Unione, la resilienza e l'inclusione sociali e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione.

dell'innovazione e della digitalizzazione, ***l'eccellenza scientifica***, la sostenibilità della crescita economica dell'Unione, ***il progresso delle tecnologie e delle innovazioni che contrastano gli effetti dei cambiamenti climatici***, la resilienza e l'inclusione sociali e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione, ***anche garantendo vantaggi a livello economico, ambientale e sociale nei settori chiave, con particolare riferimento al netto miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le PMI.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'accesso ai finanziamenti resta una questione centrale per le aziende dei settori culturale e creativo. Per promuovere ulteriormente tali settori a elevata innovazione, il meccanismo di garanzia dedicato, creato nel quadro di Europa creativa, sarà proseguito nell'ambito di InvestEU, in quanto ha comportato un positivo rafforzamento della capacità finanziaria e della competitività delle aziende dei settori culturali e creativi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) I diversi strumenti di debito e di capitale, offerti nell'ambito di InvestEU e delle sue finestre tematiche, devono coprire un ampio spettro di rischi, anche quelli molto elevati, in particolare nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RDI), della digitalizzazione e delle PMI, come nel caso dello strumento InnovFin di Orizzonte 2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) I settori culturale e creativo sono tra quelli più resilienti e in più rapida crescita dell'economia europea e generano valore economico e culturale dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la natura immateriale dei loro beni ne limita l'accesso ai finanziamenti privati. Una delle più grandi sfide per tali settori, dunque, è rappresentata da un maggiore accesso ai finanziamenti, essenziale per investire, progredire e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe pertanto agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturale e creativo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali per promuovere la crescita, gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere nell'Unione e a una più equa distribuzione del reddito. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

Emendamento

(6) Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali per promuovere la crescita **sostenibile**, gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere **e a un ambiente più sano** nell'Unione, nonché e a una più equa distribuzione del reddito. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare **e non sostituire** il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni. ***Gli investimenti dovrebbero essere conformi al requisito di addizionalità affinché sia possibile ovviare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali e gli investimenti siano finalizzati a creare posti di lavoro di qualità e duraturi, infrastrutture pubbliche e crescita sostenibile.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile ***dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell'architettura del Fondo InvestEU.***

Emendamento

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile ***e di sicurezza dovrebbero essere alla base dell'architettura del Fondo InvestEU e non dovrebbero essere sostenuti gli investimenti connessi ai combustibili fossili, a meno che non siano debitamente giustificati dal fatto***

che l'investimento contribuisce agli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al **30 %** della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento

(9) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari **ad almeno il 40 %** della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Per quanto riguarda il costo del capitale per i progetti di energie rinnovabili, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire l'utilizzo di uno strumento di garanzia innovativo che riduca il rischio normativo e il relativo costo elevato del capitale in taluni Stati membri. Questa possibilità dovrebbe essere ammessa su base volontaria. Al fine di conseguire il suddetto obiettivo, il Fondo

InvestEU dovrebbe contribuire, se del caso, a definire il quadro degli investimenti in energie rinnovabili, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, della [direttiva rivista sulle energie rinnovabili], incluso il meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 27 bis del [regolamento sulla governance].

Motivazione

La Commissione dovrebbe assicurare le sinergie tra i diversi strumenti, a sostegno di una diffusione efficace sotto il profilo dei costi delle fonti di energia rinnovabili in Europa, evitando sovrapposizioni. Laddove la Commissione lo ritenga rilevante ed efficace, il Fondo InvestEU dovrebbe di conseguenza contribuire allo sviluppo di altre piattaforme, esistenti o future, con obiettivi analoghi nel settore delle energie rinnovabili. Tale approccio è raccomandato dal gruppo ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, ed è stato altresì attuato in passato dalla Banca mondiale, nell'ambito di progetti simili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili¹⁴] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile.

¹⁴ COM(2018)353 final.

Emendamento

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico **e degli obiettivi settoriali inclusi nel quadro 2030 per il clima e l'energia** sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili¹⁴] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. **È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).**

¹⁴ COM(2018)353 final.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.

Emendamento

(11) Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle **acque interne e degli oceani**, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.

¹⁵ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

¹⁵ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Il programma InvestEU dovrebbe inoltre integrare la prospettiva di genere in tutti i processi lavorativi e decisionali, assicurando l'equilibrio di genere all'interno di comitati e progetti e contribuendo, tramite l'attuazione del fondo, alla promozione della parità di genere, in conformità degli obblighi di integrare la prospettiva di genere in tutte le attività dell'UE (articolo 8 TFUE).*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti **consistenti** nelle infrastrutture europee sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su

(13) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti nelle infrastrutture europee, **in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica e la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti**, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli **impegni dell'UE per conseguire**

investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti **e assicurati la coerenza** tra i pertinenti programmi dell'Unione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

gli OSS e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali, **sostenendo ad esempio lo sviluppo e la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti (STI). InvestEU dovrebbe privilegiare settori in cui si investe poco e in cui risultano pertanto necessari ulteriori investimenti, incluse la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e a lungo termine.** Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti, **massimizzando le sinergie** tra i pertinenti programmi dell'Unione **nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e del digitale.** Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(13 bis) Il programma InvestEU
definisce l'efficienza energetica come un**

elemento cruciale e un fattore principale da prendere in considerazione per le decisioni sugli investimenti. Ovvero, sancisce il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che implica di considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e di efficienza dei costi che possano sostituire in tutto o in parte le misure di pianificazione, politica e investimento previste e che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle rispettive decisioni. Tali alternative efficienti in termini di costi includono misure volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere la diffusione di tale principio nelle amministrazioni regionali e locali, così come nel settore privato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (direttiva (UE) 2018/844) dispone che ogni Stato membro stabilisca una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri sono inoltre

tenuti a facilitare l'accesso a meccanismi appropriati per l'aggregazione dei progetti e la riduzione del rischio percepito per gli investitori e il settore privato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali.

Emendamento

(14) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. ***Poiché i finanziamenti pubblici alle attività di ricerca e innovazione stimolano la crescita della produttività e sono fondamentali nel promuovere le attività di ricerca e innovazione private***, la carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, ***nonché la promozione delle eccellenze dell'UE nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale. Per far fronte all'esigenza di sostenere gli investimenti nelle attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, e il CEI in particolare, operino in sinergia con i prodotti finanziari previsti nell'ambito di InvestEU. Le start-up e le PMI innovative hanno inoltre difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto se sono incentrate su beni immateriali, ragion per cui è necessario che il CEI operi in stretta complementarietà con i prodotti finanziari dedicati nell'ambito di InvestEU, al fine di***

garantire una continuità del sostegno a tali PMI. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020 quali InnovFin e lo strumento di garanzia per le PMI nell'ambito di COSME dovrebbero fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(14 bis) **Onde garantire la migliore consulenza possibile ai beneficiari di InvestEU e sostenere le sinergie con Orizzonte Europa, è auspicabile rafforzare i servizi forniti dai servizi di consulenza del programma InnovFin della BEI.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a investire nella trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale.

(15) È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a investire nella trasformazione digitale e a **rafforzarla, nonché a** distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, **sia nelle zone urbane che in quelle rurali**. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale, **in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica, l'apprendimento automatico, l'Internet degli oggetti, la biotecnologia e la Fintech, che possono rendere più efficiente il**

reperimento di capitali per iniziative imprenditoriali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Dal momento che il divario digitale, imputabile all'assenza di accesso alla rete, alla differenza di velocità tra le regioni e alla mancanza di conoscenze, incide negativamente sul mercato unico, la trasformazione digitale della società dovrebbe consentire ai cittadini, segnatamente ai giovani nativi digitali, di sentirsi sicuri di utilizzare le nuove tecnologie, apprendere le questioni in materia di riservatezza, sicurezza e garanzie minime che li proteggono da attività dannose e accrescono il loro potenziale per l'economia. Pertanto, è necessario un approccio globale volto ad aumentare la copertura, a conseguire analoghi risultati di connettività e uguali conoscenze per tutti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Le piccole e medie imprese (PMI) *svolgono un ruolo cruciale* nell'Unione. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma

(16) Le piccole e medie imprese (PMI) *rappresentano più del 99 % delle realtà imprenditoriali* nell'Unione *e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale*. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. *Vanno altresì affrontate le disparità di genere, in quanto la creatività e il potenziale imprenditoriale femminile sono una fonte di crescita e di occupazione non sufficientemente sfruttata, che occorre*

più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra e **offrire** fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita e sviluppo e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche. Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe offrire l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

ulteriormente sviluppare. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. **Il mancato accesso al credito per le PMI è aggravato dalle dimensioni relativamente modeste del settore europeo del private equity** e la difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra **agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo** fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, **innovazione** e sviluppo **sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità** e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche. Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. **Programmi come COSME sono stati importanti per le PMI in quanto hanno agevolato l'accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del ciclo di vita, e a ciò si è aggiunto il FEIS, per il quale si è riscontrata una rapida adesione delle PMI.** Il Fondo InvestEU dovrebbe **pertanto partire da tali successi e** offrire l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) *Le imprese che forniscono servizi di interesse generale svolgono un ruolo essenziale e strategico in settori chiave con grandi industrie di rete (energia, acqua, rifiuti, ambiente, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni), la sanità, l'istruzione e i servizi sociali. L'Unione europea garantisce, attraverso il sostegno a queste imprese, il benessere dei propri cittadini e le scelte democratiche relative fra l'altro al livello della qualità dei servizi.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. **Il** Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, il fenomeno

(17) Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa¹⁶, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali¹⁷ **e nel quadro dell'UE sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità**, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. **Data la notevole necessità di investimenti in infrastrutture sociali**, Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i

dei senzاتetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa¹⁸ ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

¹⁶ COM(2017) 206 final.

¹⁷ COM(2017) 250 final.

¹⁸ Pubblicata come *European Economy Discussion Paper*, n. 74, gennaio 2018.

disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda **la parità di genere, le pari opportunità**, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, il fenomeno dei senzاتetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa¹⁸ ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

¹⁶ COM(2017) 206 final.

¹⁷ COM(2017) 250 final.

¹⁸ Pubblicata come *European Economy Discussion Paper*, n. 74, gennaio 2018.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) I progetti finanziati nell'ambito di InvestEU dovrebbero promuovere la parità tra uomini e donne, in particolare nei settori della ricerca e dell'innovazione, affrontando le cause fondanti dello squilibrio di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori, sia donne che uomini, e integrando la dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione; prestando altresì particolare attenzione all'equilibrio di genere nei gruppi di valutazione e in altri organi consultivi pertinenti e gruppi di esperti. Scopo delle attività dovrebbe altresì consistere nell'attuazione dei principi legati alla parità di genere stabiliti dagli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 8 TFUE, nonché dalla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il Fondo InvestEU dovrebbe altresì favorire azioni e strategie eque volte a consentire la transizione, che sostengano gli investimenti occupandosi dei lavoratori di settori specifici, quali le miniere di carbone fossile e lignite e il settore automobilistico, sui quali potrebbe ripercuotersi il passaggio a un'economica a basse emissioni di carbonio. Il Fondo InvestEU dovrebbe poter sostenere la trasformazione di tali economie in attività sostenibili e attrarre imprese,

start-up e industrie alternative e innovative, allo scopo di costituire un'economia regionale sostenibile. Altresì occorre promuovere ulteriori sinergie con strumenti di sostegno integrativi, come il fondo di modernizzazione, da istituire per il periodo 2021-2030, e altri programmi nazionali e dell'Unione sul tema della transizione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Tale fondo dovrebbe garantire progetti e pari opportunità di finanziamento in tutta l'UE, prestando particolare attenzione alle regioni più povere e meno sviluppate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

(21) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi **e a condizione che questi ultimi rispettino i diritti umani**. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il bilancio di 3,105 miliardi di EUR (a prezzi costanti) per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di InvestEU non dovrebbe provenire dal bilancio globale del programma Orizzonte Europa di 120 miliardi (a prezzi costanti), bensì essere complementare a tale bilancio.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con i destinatari finali. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una specifica struttura di governance *intesa a garantire un uso adeguato della garanzia dell'UE.*

(24) La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con i destinatari finali. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. *Per migliorare la trasparenza, l'efficienza, la rendicontabilità e garantire un utilizzo appropriato della garanzia dell'UE, il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una specifica struttura di governance, completamente separata da quella del gruppo BEI.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) **La** Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.

Emendamento

(26) **Dovrebbe essere istituito un comitato direttivo con ruolo decisionale a norma dell'articolo 17, composto da membri designati dalla Commissione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dai partner esecutivi e da un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo, al fine di garantire un giusto equilibrio tra competenze strategiche e bancarie nella gestione del programma InvestEU. Il comitato direttivo** dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) **Una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi per fornire consulenza professionale nella valutazione finanziaria e tecnica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, dovrebbe esaminare le proposte presentate dai partner esecutivi che sono oggetto di valutazione da parte del comitato per gli investimenti.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.

Emendamento

(28) Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento, ***e dovrebbe sempre includere almeno due esperti con competenze in materia di azione per il clima e tutela e gestione dell'ambiente.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti di promozione nazionali dovrebbero poter

Emendamento

(29) Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità ***e il potenziale*** della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti di promozione nazionali ***o regionali*** dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari

offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sul territorio dell'Unione. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sul territorio dell'Unione, ***combinando le caratteristiche dei loro prodotti finanziari con i requisiti del Fondo.*** Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno **tre** Stati membri. Si prevede tuttavia che il 75% circa della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(30) Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno **due** Stati membri. Si prevede tuttavia che il 75% circa della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

Emendamento

(31) La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. ***Ove l'impiego del comparto degli Stati membri sia finalizzato ad azioni strategiche già affrontate dall'UE mediante analoghe operazioni di finanziamento e investimento, il comparto dello Stato membro e il comparto dell'UE dovrebbero avere gli stessi partner esecutivi.*** Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione. ***La valutazione deve garantire limitati ostacoli burocratici e costi che non incidano sulla rendita degli investimenti e sui tassi.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra. Inoltre, nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe essere prevista una componente intersettoriale al fine di assicurare uno sportello unico e un'assistenza trasversale allo sviluppo di

Emendamento

(35) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra ***per l'effettiva attuazione della diversificazione geografica nell'ottica di contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e ridurre le disuguaglianze a livello***

progetti per i programmi dell'Unione gestiti a livello centrale.

regionale. Il polo di consulenza dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di aggregare i progetti di dimensioni ridotte e riunirli in portafogli più grandi. Inoltre, nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe essere prevista una componente intersettoriale al fine di assicurare uno sportello unico e un'assistenza trasversale allo sviluppo di progetti per i programmi dell'Unione gestiti a livello centrale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.

Emendamento

(36) Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita in ogni Stato membro, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, e che tale presenza sia effettiva nelle regioni che incontrano difficoltà nello sviluppare progetti nell'ambito del Fondo InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. ***Le competenze delle banche di promozione nazionali nel generare, accorpare e finanziare progetti dovrebbero essere messe in comune nell'ambito di poli di consulenza e si dovrebbe continuare a valorizzarne il ruolo di partner esecutivi.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Considerato il bilancio positivo registrato dalle banche di

promozione nazionali nel generare, accorpare e finanziare progetti, ad esempio progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile su scala locale e regionale, le loro competenze dovrebbero essere raggruppate in poli di consulenza, continuando a valorizzarne il ruolo di partner esecutivi.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) Il programma dovrebbe essere accessibile ai beneficiari grazie a una maggiore pubblicità e trasparenza, anche da parte degli intermediari finanziari e bancari. È pertanto necessaria una maggiore informazione e un monitoraggio costante dell'implementazione delle azioni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a favore di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a favore di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione, *in particolare gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e gli OSS, in linea con l'obiettivo della transizione verso un'economia a zero emissioni di gas serra entro il 2050.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) **"operazione di finanziamento misto": operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;**

Emendamento

(1) **"addizionalità": l'addizionalità quale definita all'articolo 8 bis (nuovo);**

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "efficienza energetica al primo posto": privilegiare, in tutte le decisioni di pianificazione, politica e investimento in ambito energetico, le misure volte a rendere più efficienti la domanda e l'approvvigionamento di energia, tramite risparmi energetici nell'utilizzo finale dell'energia in termini di costi, iniziative di risposta sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia;

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi altra filiale della Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) "addizionalità", l'addizionalità quale definita all'articolo 8 bis (nuovo).

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

(a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese l'innovazione e la digitalizzazione;

(a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese **la ricerca**, l'innovazione e la digitalizzazione;

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

(b) alla **sostenibilità** dell'economia dell'Unione e **alla sua crescita**;

(b) alla **crescita sostenibile** dell'economia dell'Unione, **finalizzata al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima**;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione;

Emendamento

(b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione ***in tutte le finestre di intervento, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato;***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;

Emendamento

(c) aumentare ***e semplificare*** la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti ***nonché potenziare la concorrenzialità globale*** per le ***start-up innovative e le PMI, tra cui le microimprese*** e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) contribuire all'obiettivo generale di almeno il 30 % delle spese a carico del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima e incrementare gli investimenti negli interventi di attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, in particolare gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di clima ed energia, monitorati dal regolamento (XX) [Governance dell'Unione dell'energia], garantendo che almeno il 40 % del fondo

InvestEU contribuisca agli obiettivi in materia di clima.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi *correnti*). La relativa copertura è pari al **40%**.

Emendamento

La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi *costanti*), **di cui almeno 28 500 000 000 EUR saranno destinati al gruppo BEI**. La relativa copertura è pari al **35 %**. **La BEI:**

– in qualità di partner esecutivo, concede l'accesso alla propria dotazione della garanzia dell'Unione per le banche di promozione nazionali e regionali,

– instaura un dialogo strutturato con le banche di promozione nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di strumenti e progetti finanziari;

– riferisce annualmente al Parlamento europeo sul funzionamento della garanzia, sul contributo agli obiettivi di cui all'articolo 3 e sulla sua cooperazione con gli attori nazionali e regionali.

La Commissione valuta la quota destinata al gruppo BEI nel corso di una revisione intermedia entro il dicembre 2024 e propone eventualmente una variazione fino al 10 %.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti finanziati a titolo dell'importo aggiuntivo sono esclusivamente dedicati alle azioni ammissibili secondo i criteri di

ammissibilità stabiliti dalle norme del programma dell'Unione a titolo del quale l'importo è stato trasferito e il programma InvestEU mira a coprire anche la tranche a rischio più elevato;

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a **525 000 000** EUR (a prezzi correnti).

Emendamento

3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a **725 000 000** EUR (a prezzi correnti).

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento

4. L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. ***Tale finalità è intesa a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e non supera il 5 % del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative

Emendamento

a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è

al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;

concesso il sostegno; ***nessuna operazione di finanziamento o di investimento coperta dalla garanzia dell'UE può compromettere o risultare contraria all'attuazione degli OSS, degli impegni dell'UE assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, degli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima e del conseguimento di un'economia a zero emissioni di gas serra entro il 2050;***

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:

Emendamento

1. Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito ***e, se del caso, attingono dall'esperienza acquisita con gli strumenti finanziari che sono stati operativi nell'ambito del precedente quadro finanziario pluriennale:***

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani ***e acqua***, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, ***o*** che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;

Emendamento

a) finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, ***inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, turismo, energia, in particolare la maggiore diffusione dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica in linea con i quadri 2030 e 2050 per l'energia, miglioramento dei livelli di interconnessione***, connettività digitale ***e accesso al digitale anche nelle zone rurali***, approvvigionamento e trasformazione delle

materie prime, spazio, oceani, *acque interne*, *prevenzione dei rifiuti ed economia circolare*, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, e che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Sottofinestra per il rinnovo e la manutenzione delle infrastrutture: include investimenti sostenibili:

– nella ristrutturazione di ponti e gallerie ferroviari e stradali ai fini della loro messa in sicurezza;

– progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico, diffusione decentrata di energia da fonti rinnovabili e integrazione degli edifici in un sistema connesso di energia, immagazzinamento, digitale e di trasporto;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca e di innovazione, il trasferimento al mercato dei risultati della ricerca, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative *diverse dalle* PMI,

b) finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca, *di sviluppo del prodotto* e di innovazione, il trasferimento al mercato *delle tecnologie* e dei risultati della ricerca, *il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e la cooperazione tra aziende*, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il

nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

sostegno alla crescita delle imprese innovative, ***includere start-up e PMI***, nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione ***in base all'esperienza maturata e in particolare di InnovFin***;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) finestra per le PMI: accesso e disponibilità di finanziamenti per le PMI e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;

Emendamento

c) finestra per le PMI: accesso ***semplificato*** e disponibilità di finanziamenti per le ***start-up, le PMI, tra cui quelle innovative***, e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione, ***soprattutto per migliorare la competitività globale, l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità***;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; attività culturali aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

Emendamento

d) finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale, ***l'imprenditorialità femminile*** e l'economia sociale; le competenze, la formazione e i servizi connessi, ***ivi compresi i prestiti agli studenti***; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; ***le attività culturali in particolare quelle*** aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della finestra per le infrastrutture sostenibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti *sono esclusi* dalla verifica.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della finestra per le infrastrutture sostenibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione ***in forma di atto delegato e tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM(2018) 353], per determinare la sostenibilità ambientale di un'attività economica. Se del caso, i*** progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti ***possono essere esentati*** dalla verifica.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento

a) per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici ***e***

garantire la conformità agli obiettivi e alle norme ambientali dell'UE;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) di stimare l'impatto sull'occupazione e la creazione di posti di lavoro di qualità;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.

4. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione, *e per valutare la conformità delle operazioni al regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018) 353);*

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nell'ambito della finestra per le PMI, è offerto un sostegno anche ai beneficiari che hanno già usufruito dei diversi strumenti di garanzia dell'UE, accorpati nell'ambito di InvestEU, in particolare lo strumento di garanzia per i

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che ***almeno il 50% degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.***

Emendamento

5. I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che:

– almeno il ***65%*** degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca ***in maniera sostanziale*** a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente e gli obiettivi del fondo per l'innovazione, ***conformemente all'accordo di Parigi;***

– ***almeno il 35% degli investimenti nel quadro della finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione contribuisca a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa;***

– ***una quota significativa della garanzia offerta alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione nel quadro della finestra per le PMI sia destinata a sostenere le PMI innovative;***

– ***almeno il 30% degli investimenti nel quadro della finestra per gli investimenti sociali e le competenze contribuisca a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa e di Erasmus+.***

La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera affinché la quota della garanzia di bilancio utilizzata per la finestra "infrastrutture sostenibili" sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra gli interventi nei diversi settori .

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Addizionalità

1. Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, come il rendimento a lungo termine degli investimenti o il fabbisogno di finanziamenti ad alto rischio per progetti che offrono benefici ambientali e sociali a lungo termine, e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU. I progetti finanziati dal Fondo InvestEU sostengono gli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di "addizionalità" di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un'indicazione importante di addizionalità:

- progetti proposti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI, quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI o un livello di rischio equivalente, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività;*
- progetti proposti dai partner esecutivi, che secondo il comitato per gli investimenti presentano un livello di*

rischio equivalente a quello descritto nel trattino precedente di cui al presente comma.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

Emendamento

1. ***Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... recante disposizioni comuni], gli Stati membri o le regioni possono richiedere, se applicabile e su base volontaria, il trasferimento a InvestEU di parte delle proprie dotazioni finanziarie. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di InvestEU.*** Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

Emendamento

L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro ***o la regione, tramite lo Stato membro.***

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

Emendamento

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro **o alla regione**, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Emendamento

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri **e, se del caso, l'autorità regionale**, sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Emendamento

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro **o, se del caso, alla regione**, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20% della copertura iniziale;

Emendamento

(c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro **o, se del caso, la regione** quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10% della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5% della copertura iniziale.

Emendamento

(d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro **o la regione** in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro

Emendamento

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. **Tale sostegno deve prevedere tassi di copertura più elevati per le PMI che dimostrino oggettive difficoltà di accesso**

soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

al credito. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare **il requisito di addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario]**, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Emendamento

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare **conseguendo l'addizionalità come previsto all'[articolo 8 bis], ottenendo così un effetto leva e moltiplicatore con la mobilitazione di un investimento globale superiore alla garanzia dell'Unione e** massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;

Emendamento

(b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione, **li integrano e sono coerenti con essi, in particolare con quelli relativi agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione**, e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono tecnicamente validi sotto il profilo ambientale e sociale, conformemente con il criterio di ammissibilità di cui all'allegato II del presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) Il Fondo InvestEU non sostiene attività connesse ai combustibili fossili, a meno che tali attività non siano debitamente giustificate dal fatto che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia o lo favoriscono, in particolare la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato interno dell'energia, migliorando l'efficienza dell'utilizzo energetico, la decarbonizzazione dell'economia in linea con l'accordo di Parigi e gli sviluppi tecnologici nelle tecnologie pulite e a basse emissioni di carbonio, promuovendo la transizione energetica e migliorando la competitività.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;

(c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile, **e che**

rispetta i diritti umani;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno *tre* Stati membri costituendo un gruppo.

Emendamento

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno *due* Stati membri costituendo un gruppo. *Tale criterio è altresì soddisfatto quando i partner esecutivi individuano un comune fallimento del mercato nei loro rispettivi mercati e affrontano il problema del fallimento del mercato o della situazione di investimento non ottimale con strumenti adattati localmente, ma simili.*

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'impiego del comparto degli Stati membri mira ad azioni strategiche già affrontate dal comparto dell'UE mediante operazioni di finanziamento e di investimento simili, il comparto degli Stati membri e il comparto dell'UE si avvalgono degli stessi partner esecutivi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) consenta la diversificazione geografica;

Emendamento

(d) consenta la diversificazione geografica ***per Stato membro e per regione***;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;

Emendamento

(e) offra un'adeguata diversificazione del rischio ***evitando nel contempo le operazioni di rischio finanziario eccessivo***;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) consegua l'addizionalità di cui all'articolo 8 bis.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le banche e gli istituti di promozione nazionali sono anche istituti finanziari con le relative norme e procedure. È necessario garantire che i requisiti di cui [all'articolo 154] del [regolamento finanziario] siano proporzionati alle loro dimensioni e/o all'ambito geografico. Occorre tenere conto dei dati esistenti, dei processi di

Motivazione

La Commissione europea ha proposto l'inclusione di tali "BIPN" come "partner esecutivi", che difficilmente possono superare la "valutazione per pilastro" di cui [all'articolo 154] del [regolamento finanziario] e soddisfare il criterio relativo ad almeno tre Stati membri.

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli organismi che partecipano al processo decisionale e alla selezione dei progetti agiscono in base ai principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione garantita dei soggetti interessati, anche delle organizzazioni della società civile. Essi dovrebbero essere composti da esperti indipendenti provenienti da vari contesti tecnici, tra cui esperti in materia di clima, e mirare all'equilibrio di genere. Le informazioni sui progetti, sulla procedura di selezione e sul processo decisionale sono pubblicate rispettando nel contempo le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(L'emendamento funge da introduzione al capo e si applica pertanto agli articoli dal 17 al 19. Esso figura prima dell'articolo 17 nel testo.)

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Governo societario

Tutti gli organismi che partecipano alla

gestione del programma InvestEU, come stabilito agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento, agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e responsabilità e assicurano la partecipazione delle parti interessate, in particolare, se del caso, co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti pertinenti della società civile. Essi dovrebbero essere composti da esperti indipendenti e mirare all'equilibrio di genere. Le informazioni sui progetti e sul processo decisionale sono pubblicate rispettando nel contempo le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *La Commissione* è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

1. *Il comitato direttivo* è assistito da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) presta consulenza *alla Commissione* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Emendamento

ii) presta consulenza *al comitato direttivo* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

1. Il fondo InvestEU è guidato da un comitato direttivo, tenuto a deliberare nel rispetto degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 ai fini del ricorso alla garanzia dell'UE.

2. Il comitato direttivo:

(a) è composto da sette membri: tre nominati dalla Commissione, uno dal comitato consultivo nella formazione che riunisce i rappresentanti dei partner esecutivi, uno dalla Banca europea per gli investimenti e due esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo. Tali esperti non chiedono né accettano istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e operano in piena indipendenza. Gli esperti esercitano le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU;

(b) elegge un presidente tra i propri membri aventi diritto di voto per un mandato fisso triennale, rinnovabile una sola volta;

(c) discute e tiene conto, per quanto possibile, delle posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le decisioni all'unanimità dei membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

3. Il comitato direttivo garantisce la conformità dell'orientamento strategico di InvestEU con gli obiettivi di cui

all'articolo 3 e l'aderenza delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi alle politiche e al diritto dell'Unione. Nello svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito del presente regolamento, il comitato direttivo persegue esclusivamente gli obiettivi di cui al regolamento stesso.

4. Il comitato direttivo stabilisce le politiche e le procedure operative necessarie al funzionamento di InvestEU nonché le regole applicabili alle operazioni con piattaforme di investimento e banche o istituti di promozione nazionali.

5. Il comitato direttivo prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione: (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte; (b) dei benefici per i destinatari finali; (c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate al comitato direttivo che gli consentano di preparare il quadro di valutazione.

6. Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate – in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti pertinenti della società civile – in merito all'impostazione e all'attuazione della politica d'investimento perseguita a norma del presente regolamento.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Squadra di progetto

1. È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.

3. La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.

4. Con riserva di conferma da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 3, la squadra di progetto effettua il controllo di qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai partner esecutivi sulle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono quindi sottoposte al comitato per gli investimenti per l'approvazione della copertura della garanzia dell'UE.

La squadra di progetto prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

- (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte;**
- (b) dei benefici per i destinatari finali;**
- (c) del rispetto dei criteri di**

ammissibilità.

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate alla squadra di progetto che le consentano di effettuare l'analisi dei rischi e di preparare il quadro di valutazione.

5. Gli esperti della squadra di progetto non valutano la dovuta diligenza né effettuano valutazioni delle potenziali operazioni di finanziamento o di investimento presentate dal partner esecutivo che li ha messi a disposizione della Commissione. Detti esperti non preparano il quadro di valutazione in relazione a dette proposte.

6. Ciascun esperto della squadra di progetto dichiara eventuali conflitti di interesse alla Commissione, a cui comunica senza indugio tutte le informazioni necessarie per verificare su base continuativa l'assenza di conflitti di interesse.

7. La Commissione fissa le regole dettagliate di funzionamento della squadra di progetto, tra cui le regole per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse.

8. La Commissione stabilisce le regole dettagliate per il quadro di valutazione per consentire al comitato per gli investimenti di approvare l'uso della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di

Emendamento

(b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di

cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario] e all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], **al profilo della sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3**, e all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da **sei** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da **sette** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **uno** dei membri permanenti **dispone** di competenze in materia di investimenti **sostenibili**. La Commissione

Emendamento

Cinque membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **due** dei membri permanenti **dispongono** di competenze in materia di investimenti **nei settori dell'azione per il**

asigna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

clima, della tutela e della gestione ambientale. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Emendamento

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione ***e al comitato direttivo*** tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Emendamento

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione, ***i criteri applicati e il quadro di valutazione degli indicatori. Occorre prestare particolare attenzione al rispetto del criterio dell'addizionalità.*** Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Emendamento

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. ***Dovrebbe essere inclusa una percentuale annua dei progetti rifiutati rispetto ai progetti accettati per Stato membro. Per ogni progetto dovrebbe essere fornita una motivazione per l'accettazione o il rifiuto.***

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Due volte l'anno le conclusioni del comitato per gli investimenti ***di rifiuto*** dell'uso della garanzia dell'UE sono ***trasmesse*** al Parlamento europeo e al Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Emendamento

Due volte l'anno le conclusioni, ***i criteri applicati e gli indicatori del quadro di valutazione connessi al rifiuto*** del comitato per gli investimenti dell'uso della garanzia dell'UE sono ***trasmessi*** al Parlamento europeo e al Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei

progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi. ***Gli esperti del polo di consulenza lavoreranno in stretta collaborazione con lo strumento di consulenza InnovFin della BEI.***

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU fornisce informazioni e consulenza a livello regionale e locale, prestando particolare attenzione alle PMI e alle start-up. Si baserà sull'esperienza già acquisita dal polo europeo di consulenza sugli investimenti gestito dall'EFSI, e includerà una componente di comunicazione e di assistenza allo sviluppo del progetto per rafforzare la capacità di sviluppare progetti sostenibili e di aggregare progetti più piccoli in progetti più grandi.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale.

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra, ***in particolare quelli che contribuiscono agli obiettivi climatici dell'UE.*** Sono inoltre disponibili servizi di

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

Emendamento

(b) se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala, ***nonché l'assistenza alla formazione di piattaforme di investimento tematiche e regionali fornendo assistenza giuridica e un apposito modello di accordo sulla piattaforma di investimento***; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

Emendamento

(c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali, ***in particolare in termini di assistenza alle piccole, medie e microimprese, autorità locali, enti e comunità, e di consulenza in merito alle opportunità a loro disposizione in tutte le finestre politiche***, per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di

finanziamento e di investimento;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) se del caso, consulenza proattiva in linea con il principio dell'efficienza energetica in primis, quale sottolineato nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) azioni di comunicazione per sensibilizzare i promotori del progetto e gli intermediari, finanziari e di altro genere, in merito al sostegno offerto dal polo di consulenza e, più in generale, alle opportunità disponibili nell'ambito di InvestEU.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura.

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni ***adeguate*** per coprire parte dei costi di fornitura.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Se necessario, il* polo di consulenza InvestEU è presente *a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o* nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento

6. *Il* polo di consulenza InvestEU è presente *in ogni Stato membro, prestando particolare attenzione a garantire una presenza* nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU, *al fine di sostenere lo scambio di buone prassi e informazioni e di migliorare la conoscenza delle opportunità di investimento anche nelle regioni. Il polo stabilisce un dialogo diretto tra la realtà imprenditoriale, gli intermediari e le istituzioni comunitarie.* Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso *consiste in* una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo *che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.*

Emendamento

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso *fornisce* una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo, *attribuendo una maggiore visibilità ai progetti e consentendo agli investitori di individuare opportunità di investimento nel loro settore o nella loro area di interesse.*

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi. ***Il sistema di rendicontazione fornisce una chiara mappatura delle finestre delle politiche, dettagliate in base ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II.***

Motivazione

Una chiara mappatura dei progetti in base alle quattro finestre e ai settori più dettagliati per i finanziamenti e gli investimenti è importante ai fini di un'adeguata valutazione delle prestazioni.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di

Emendamento

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione, ***ove appropriato e proporzionato***, include anche dati operativi, statistici, finanziari e

finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario].

contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario]. *Ove possibile, tali relazioni dovrebbero essere identiche a quelle già richieste a livello nazionale o regionale. La Commissione redige e valuta le relazioni dei partner esecutivi e presenta una sintesi in forma di relazioni pubbliche annuali che forniscono informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento, indicando i rischi e le opportunità per le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal programma InvestEU.*

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento, comprese le informazioni sugli impatti e sui benefici attesi dei progetti, tenendo conto della protezione delle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale. Il portale web fornisce inoltre accesso pubblico a un registro delle controparti ammissibili.

Conformemente alle pertinenti politiche in materia di trasparenza e alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e l'accesso ai documenti e alle informazioni, i partner esecutivi e altri destinatari di fondi dell'Unione mettono a disposizione del pubblico sui loro siti Internet, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le

operazioni di finanziamento e di investimento coperte da questo programma, e relative in particolare alle modalità con cui tali progetti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale. I partner esecutivi rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte da questo programma conformemente al presente regolamento.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il **30 settembre 2025** la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

Emendamento

2. Entro il **31 dicembre 2024** la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Emendamento

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati **dalla Corte dei conti europea insieme a quelli eseguiti** da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati**. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione **avvia una strategia di comunicazione efficace, informativa e a livello dell'UE volta ad accompagnare il programma InvestEU al fine di incrementare la visibilità di questo programma, in particolare per le PMI, e attrarre quindi i progetti con il maggiore potenziale**. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, tale ripartizione potrà essere modificata nel corso dell'esercizio in funzione delle dinamiche dei diversi obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Allegato II – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di investimento **possono rientrare** in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di investimento **rientrano** in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o *dell'uso* di energie rinnovabili pulite e sostenibili;

Emendamento

(a) espansione della produzione, ***accelerazione della diffusione***, della fornitura o ***dell'attuazione di soluzioni per le*** energie rinnovabili pulite e sostenibili; ;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

Emendamento

(b) efficienza energetica, ***transizione energetica*** e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio);

Emendamento

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio, ***reti intelligenti***); ***e maggiori livelli di interconnessione elettrica tra gli Stati membri***;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni; combustibili alternativi;

Emendamento

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici **sostenibili** a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni **e** combustibili alternativi, **in linea con le disposizioni della [direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili]**;

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture **di cattura** e stoccaggio del carbonio.

Emendamento

(e) infrastrutture **per lo stoccaggio del carbonio e per lo** stoccaggio del carbonio **nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica.**

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Sviluppo di infrastrutture di trasporto sostenibili e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

Emendamento

2. Sviluppo di infrastrutture di trasporto sostenibili, **di soluzioni di mobilità innovative** e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti;

Emendamento

(a) progetti a sostegno dello sviluppo **sostenibile** dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, **aeroporti**, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e **incidenti**);

Emendamento

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a **zero e a** bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e **sicurezza stradale**);

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a basse emissioni;

Emendamento

(c) sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a **zero e a** basse emissioni;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e porti marittimi;

Emendamento

(d) infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, **infrastruttura delle vie**

navigabili interne e porti marittimi;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi, *comprese* le infrastrutture per la ricarica elettrica.

Emendamento

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi, *in linea con* le *disposizioni di cui all'articolo 25 della [direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili], compresa la diffusione delle* infrastrutture per la ricarica elettrica.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie *pulite*;

Emendamento

(c) progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie *sostenibili*;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali;

Emendamento

(f) azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali *e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici*;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile di materie prime primarie e secondarie;

Emendamento

(g) progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti **dell'energia e** dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile **e il riciclaggio** di materie prime primarie e secondarie;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità.

Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità, **della connettività 5G e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche.**

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **ricerca, inclusa l'infrastruttura** di ricerca e **il sostegno al mondo accademico, e progetti innovativi** che contribuiscono agli obiettivi di [*Orizzonte Europa*];

Emendamento

(a) **sostegno all'infrastruttura di ricerca e ai progetti** di ricerca e **innovazione in tutte le aree tematiche definite in Orizzonte Europa e** che contribuiscono agli obiettivi di **quest'ultimo**;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) progetti delle imprese;

(b) progetti delle imprese, ***inclusa la formazione e la promozione della creazione di cluster e reti di imprese;***

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) progetti di ***collaborazione*** tra il mondo accademico e le imprese;

(d) progetti ***collaborativi di ricerca e innovazione*** tra il mondo accademico, ***le organizzazioni di ricerca e innovazione*** e le imprese; ***partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;***

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici e terapeutici avanzati.

(f) nuovi prodotti per la salute, efficaci ***e accessibili***, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici, ***diagnostici*** e terapeutici avanzati, ***nuovi antimicrobici e processi di sviluppo innovativi che evitano di ricorrere a sperimentazioni su animali.***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sviluppo ***e diffusione*** di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

6. Sviluppo, ***diffusione ed espansione*** di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) intelligenza artificiale;

Emendamento

(a) intelligenza artificiale, ***in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica;***

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) tecnologia quantistica;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) robotica e automazione.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7. Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, ***con particolare attenzione per le PMI*** e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

7. Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti. ***La sezione PMI è incentrata unicamente sulle PMI*** e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti;

Emendamento

(a) messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti, ***in particolare per azioni che promuovono un ambiente e una cultura imprenditoriale e che stimolano la creazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;***

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili.

Emendamento

(b) messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili, ***incluso il potenziamento della digitalizzazione e della capacità di innovazione, e per garantire la competitività a livello mondiale.***

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9. Turismo.

Emendamento

9. Turismo ***sostenibile***

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) microfinanza, finanziamento delle

Emendamento

(a) microfinanza, finanziamento delle

imprese sociali ed economia sociale;

imprese sociali, ***imprenditoria femminile, promozione della parità di genere*** ed economia sociale;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali;

Emendamento

i) istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali ***e prestiti destinati agli studenti***;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera h

Testo della Commissione

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

Emendamento

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi servizi sanitari, ***gestione dei sistemi di assistenza sanitaria, sanità elettronica, medicina preventiva, medicina di precisione*** e nuovi modelli di assistenza;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno

Emendamento

soppresso

finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione *alla vulnerabilità* delle catene di approvvigionamento;

Emendamento

(b) per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione *all'indipendenza* delle catene di approvvigionamento;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale;

Emendamento

(c) per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale, *incluso lo sviluppo a valle*;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

13 bis. Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, in linea con gli obiettivi della politica marittima integrata, in particolare mediante:

(a) imprenditoria marittima

(b) un'industria marittima innovativa e competitiva

(c) educazione agli oceani e sviluppo di competenze per lavorare nell'economia blu

(d) attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'OSS 14 (vita sott'acqua)

(e) energia marina rinnovabile ed economia circolare.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***finestra delle politiche***)

Emendamento

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II***)

Emendamento 154

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – punto 1.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.4 bis. Sinergie con altri programmi dell'UE

Emendamento 155

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (*disaggregato* per *finestra delle politiche*)

Emendamento

2. Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (*disaggregata* per *i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II*)

Emendamento 156

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.1 bis. Numero di regioni coperte dai progetti

Emendamento 157

Proposta di regolamento Allegato III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

3.2 Investimenti a sostegno degli obiettivi climatici

Emendamento

3.2 Investimenti a sostegno degli obiettivi *energetici* e climatici, *e, se del caso, particolareggiati per finestra politica e categoria, nonché in base alla percentuale di rilevanza climatica*

Emendamento 158

Proposta di regolamento Allegato III – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di

Emendamento

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di

produzione di energia rinnovabile installata
(MW)

produzione di energia rinnovabile installata
(MW) *per fonte*

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

4.2 Energia: numero di nuclei familiari con una migliore classificazione in termini di consumi energetici

Emendamento

4.2 Energia: Numero di nuclei familiari, **numero di locali pubblici e commerciali** con una migliore classificazione in termini di consumi energetici, **compreso il grado di miglioramento della classificazione, o cifre equivalenti, o numero di unità abitative rinnovate secondo gli standard degli edifici a energia quasi zero e di casa passiva;**

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – punto 4.3

Testo della Commissione

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit

Emendamento

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari, **edifici commerciali e/o pubblici** con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit, **o numero di punti di accesso Wi-Fi creati**

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – punto 4.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4.5 bis. Numero di punti utilizzati per l'infrastruttura dei combustibili alternativi

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 4 – comma 4.5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4.5 ter. Riduzione emissioni: quantità di emissioni di CO₂ ridotte

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 – punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1 Contributo all'obiettivo del 3% del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

5.1 Contributo all'obiettivo del 3% del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione **attraverso il programma**

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 – punto 5.2

Testo della Commissione

Emendamento

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione **durante l'intero periodo di riferimento del programma**

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5.2 bis. Numero di progetti che in passato hanno beneficiato del sostegno di Orizzonte Europa e/o del programma Europa digitale

Emendamento 166

Proposta di regolamento Allegato III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione

6.2 Numero di imprese beneficiare per fase (avvio, crescita/espansione)

Emendamento

6.2 Numero di imprese beneficiare per fase (avvio, crescita/espansione) **in particolare PMI innovative**

Emendamento 167

Proposta di regolamento Allegato III – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Investimenti sociali e competenze

Emendamento

7. **Dati disaggregati per genere in materia di** investimenti sociali e competenze

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma InvestEU	
Riferimenti	COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 14.6.2018	ECON 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 14.6.2018	
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Seán Kelly 13.6.2018	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	5.7.2018	
Esame in commissione	10.9.2018	
Approvazione	5.11.2018	
Esito della votazione finale	+: 38	–: 5
	0: 8	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D'Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Michael Gahler, Ulrike Rodust	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

38	+
ALDE	Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck
PPE	Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská
S&D	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5	-
EFDD	Jonathan Bullock
GUE/NGL	Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

8	0
ECR	Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský
EFDD	Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
ENF	Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti